

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 65 del 09-05-2016)

OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione gas metano. Vendita degli impianti di distribuzione del Gas Naturale di proprietà comunale; iscrizione al patrimonio indisponibile.

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di maggio alle ore 13:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Assente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Assente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che Valnerina Servizi S.c.p.a. è l'attuale concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Norcia;

DATO ATTO:

che la disciplina normativa relativa al settore della distribuzione del gas naturale risulta attualmente regolata dai seguenti provvedimenti normativi:

- D.Lgs. n. 164/00 "*Attuazione della Direttiva n.98/30CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.41 della legge 17 maggio 1999, n.144* (di seguito anche "Decreto Letta");
- Legge n. 239/2004 "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- Legge n. 51/2006 (di conversione del D.L. n. 273/2005) ";
- Legge n. 222/07 che, in sede di conversione del D.L. n. 159/2007, ha introdotto l'art. 46-bis, nonché dalla Legge n. 244/07 che a sua volta ha modificato l'art. 46-bis; norme che, come noto, hanno introdotto la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali;

VISTO:

che l'art. 46 bis, comma 2, della L. n. 222/07 ha altresì previsto che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ("Aeegi") e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, fossero determinati gli ambiti territoriali minimi ("ATEM") per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

DATO ATTO:

che entro il termine fissato dall'art. 23 bis, comma 1, D.L. n. 112/2008, come modificato dall'art. 15, D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2009, con decreto del 19.1.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato in 177 il numero di ATEM; il medesimo Ministero, con successivo decreto del 18.10.2011, ha successivamente individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM; il Comune di Norcia è stato ricompreso nell'ATEM "Perugia 2 Sud / Est";

VISTO:

Che l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93/2011, ha poi previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali minimi;

VISTO ALTRESI':

- che in data 12.11.2011 è stato approvato il decreto ministeriale n. 226/2011 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159”* (c.d. “Decreto Criteri”), decreto entrato in vigore a far data dal 12.2.2012;
- che nelle more dell'espletamento delle gare per ambiti il gestore uscente deve comunque garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/00, il quale prevede che *“Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”*;
- che a far data dalla scadenza *ope legis* del rapporto concessorio, intervenuta in data 31.12.2013, il gestore Valnerina Servizi Scpa sta pertanto garantendo, come garantirà anche per il futuro, la continuità del pubblico servizio, svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, sino all'affidamento del servizio al nuovo gestore che verrà individuato in esito alla gara d'ATEM;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, come modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, il valore di rimborso al gestore uscente deve essere *“calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”*;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto in data 22 maggio 2014, ha approvato le *“Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”*;
- che dette Linee Guida, al capitolo 19, specificano le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente concedente;
- che qualora il valore di rimborso spettante al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, ai sensi del citato capitolo 19 delle Linee Guida, dette informazioni e documenti devono essere trasmessi all'Aeegsi affinché la stessa provveda alle verifiche previste dall'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, verifiche da porre in essere *“secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento”*;

- che l'Aeegsi ha definito dette modalità con deliberazione 310/2014/R/gas la quale, tra le altre cose, all'art. 17 prevede espressamente che, laddove il Comune o la Stazione Appaltante in caso di delega, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, attesti che la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle citate Linee Guida, il valore di rimborso così definito viene ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari senza necessità di ulteriori verifiche, anche ove il suddetto valore superi la RAB di oltre il 10%;

CONSIDERATO:

- che l'art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del contratto di servizio, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche il reperimento diretto delle informazioni presso i gestori uscenti e le attività propedeutiche all'indizione della gara;
- che il medesimo art. 2, secondo periodo, del suddetto decreto stabilisce altresì che nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.
- che il Comune di Norcia risultava inserito nell'elenco degli enti appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo denominato Perugia 2 - Sud e Est.
- che, dopo varie vicende legate alla scelta della stazione appaltante, visto l'art. 4 del citato d.l. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 in cui si prevedono specifiche maggioranze (2/3) dei Comuni e dei punti di riconsegna per operare la scelta di cui sopra, con riferimento all'Ambito Perugia 2 – Sud e Est, di cui fa parte il Comune di Foligno e altri 35 Comuni, l'Assemblea dei Sindaci, appositamente convocata dalla Provincia di Perugia per la riunione del 30/12/2013, ha individuato, con n. 29 voti favorevoli e 1 contrario, il Comune di Foligno come stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di gara e per la gestione dei rapporti contrattuali successivi con l'aggiudicatario;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che ai fini dell'indizione della gara d'ambito, l'Amministrazione comunale deve procedere, in contraddittorio con il gestore uscente, a determinare il valore di rimborso ad esso spettante;
- che l'importo relativo al valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente deve infatti essere comunicato alla Stazione Appaltante affinché venga riportato nel bando di gara quale onere a carico del gestore subentrante;

- che con delibera n. 09 del 09/04/2014 del Consiglio Comunale, ha approvato lo schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione all'ATEM Perugia 2 SUD e EST demandando al comune di Foligno il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 226/2011, al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, del servizio di distribuzione di gas naturale nel predetto ambito, nonché la responsabilità di ogni rapporto con il Gestore ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011;
- che nell'ambito dell'esercizio delle funzioni affidate, il Comune di Foligno con determinazione dirigenziale n. 1416 del 28/11/2014 ha affidato al R.T.I. Studio Fracasso s.r.l./ avv.to Marco Mariani, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'incarico di assistenza tecnica e giuridica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. n. 226/2011;

DATO ATTO:

- che tra il Comune di Norcia e Gestore Valnerina Servizi Scpa, si procederà alla redazione di un verbale di condivisione dello stato di consistenza delle reti impianti esistenti sul territorio comunale alla data del 2014, in particolare è stata condivisa la parte di proprietà del comune e del gestore;
- che restano in capo ai singoli Comuni le determinazioni finali in ordine all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al gestore stesso, ad esito dell'attività di analisi e valutazione svolta dalla stazione appaltante;

RILEVATO:

- che al fine di procedere a tale determinazione l'Amministrazione comunale, coadiuvata e assistita dal Gestore Valnerina Servizi Scpa e dal consulente tecnico della stessa hanno condiviso la necessità di fare riferimento alle predette Linee Guida ministeriali;
- che Valnerina Servizi Scpa ha trasmesso all'Amministrazione comunale e alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla determinazione del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente del pubblico servizio di distribuzione del gas aggiornato al 2014, ivi compresa la relativa valorizzazione che fa riferimento allo stato di consistenza dell'impianto aggiornato al 2014 **“Allegato A - Valore di rimborso dell'impianto di distribuzione gas del Comune di Norcia”** nonché tutta la ulteriore documentazione prevista dal citato capitolo 19 delle Linee Guida;
- che è stato altresì unanimemente concordato tra le parti che il valore di indennizzo a stima industriale (valore di rimborso) al 2014 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 2014 per la parte di reti e impianti di proprietà del gestore è pari ad **€ 1.219.600,17** oltre IVA;

- che in esito all'attività di analisi e valutazione svolta dal consulente tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante è stata predisposta la relazione prevista dall'art.9.1, lett. b) della delibera Aeegsi n. 310/2014/R/gas e la relazione di stima;
- che il Comune di Foligno, in qualità di Stazione Appaltante, giusta delega ad esso conferita, ha assunto l'impegno di trasmettere all'Aeegsi, unitamente alla ulteriore documentazione di cui all'art. 9, comma 1 della citata deliberazione 310/2014/R/gas, l'attestazione di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza in relazione alla determinazione del valore di rimborso, le più volte citate Linee Guida di cui al D.M. del 22.5.2014;

DATO ATTO ALTRESI':

- che il Comune e Valnerina Servizi Scpa . hanno condiviso lo stato di consistenza degli impianti e reti esistenti sul territorio comunale al 2014, individuando in dettaglio la proprietà comunale e quella della gestore che aggiorna e sostituisce qualsiasi altro stato di consistenza in precedenza condiviso tra le parti;

CONSIDERATO:

- che la normativa emanata da AEEGSI prevede fin dal 2009 (deliberazione n. 159/2008) il riconoscimento in tariffa della remunerazione e relativi ammortamenti dei costi storici sostenuti per la costruzione delle reti e impianti se supportati dalla cosiddette "fonti contabili obbligatorie";

VISTO:

- che il testo unico delle disposizioni della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019) emanato da AEEGSI con deliberazione n. 367/2014/R/gas il quale all'art. 1 (definizioni) ha precisato che nel caso di cespiti di proprietà dell'ente locale, costituiscono evidenze contabili riconducibili alla definizione di fonte contabile obbligatoria gli estratti del conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali;
- che la determinazione di AEEGSI 30 gennaio 2015 n. 3/2015 in merito a "modalità e tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti" prevede la possibilità di presentare a AEEGSI da parte del gestore istanza per "il riconoscimento di incrementi patrimoniali non dichiarati o erroneamente dichiarati nelle precedenti raccolte dati per mancanza di fonti contabili obbligatorie o per la quale si rende necessaria una valutazione puntuale da parte di AEEGSI a seguito della presentazione di nuova documentazione contabile";

RITENUTO:

- pertanto che è stato necessario procedere ad inventariare e iscrivere nel conto del patrimonio le reti e impianti gas mediante perizia valutativa a stima industriale anche per consentire la richiesta di rettifica del costo storico di costruzione degli stessi;

VISTA:

- la valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale risultante dalla documentazione di stima prodotta dalla JERICHO srl;

DARE ATTO:

- che la valutazione degli impianti di proprietà Comunale, come si evince dalla relazione, è stata redatta applicando le Linee Guida su “criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014” emanate con DM 22 maggio 2014 e che dalla stessa risulta un valore industriale residuo complessivo di € **1.219.600,17** (diconsi euro unmilione duecentodiciannovemilaseicento/17);
- che lo Studio Fracasso Srl, ha anche effettuato uno studio sulla remunerazione spettante ai soggetti proprietari delle reti, dal quale emerge un quadro estremamente preoccupante dal punto di vista economico, in quanto la remunerazione calcolata sulle RAB depresse, come espressamente previsto dalla vigente normativa in materia risulta bassissima in quanto la RAB non corrisponde al reale valore iniziale degli impianti;
- che il Comune di Norcia con questa presunta remunerazione avrebbe un grave nocumento all’equilibrio del bilancio ed alle risorse disponibili per erogare i servizi ai cittadini;

CONSIDERATO:

- che i Sindaci dei Comune di Foligno e di Spoleto in data 27/10/2014 hanno inviato una nota congiunta al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di comprendere le possibili opzioni circa i futuri assetti proprietari delle reti di distribuzione del gas metano;
- che il Ministero ha risposto alla nota dei Sindaci sopra indicati, precisando che: *“Tenuto conto della circostanza della prossimità della gare d’ambito per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l’ampio confronto competitivo alla gare , nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l’eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell’ente locale, proprio le future gare d’ambito”*;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico ha ultimamente confermato in risposta a specifico quesito dell’ANCI Lombardia: *“ i beni patrimoniali in dotazione all’ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto aggiudicatario del servizio, mantenendo la destinazione d’ uso”*
.... ;

- che è quindi possibile inserire nel bando di gara l'alienazione a favore del soggetto aggiudicatario del servizio, il trasferimento a titolo oneroso di tutte le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Norcia per gli importi previsti;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha chiarito se i Comuni possano cedere tali cespiti al valore VIR (Valore Industriale Residuo), come espressamente previsto per i gestori proprietari delle stesse, oppure al minor valore RAB (Regulatory Asset Base), pur tenendo conto che ad oggi non esiste una norma di legge ostativa alla vendita delle reti al valore VIR da parte degli Enti pubblici proprietari;
- che al Comune di Norcia risulta attribuita una tariffa e conseguente RAB d'ufficio di importo non corrispondente al reale valore iniziale degli impianti;
- che nel caso di specie il Comune di Norcia si troverebbe ad alienare le reti possedute attraverso la sua partecipata Valnerina Servizi Scpa, al valore VIR;
- che nonostante l'incertezza normativa sopra richiamata è bene precisare che in alcuni dei bandi già pubblicati i Comuni si sono resi disponibili a vendere le proprie reti esclusivamente al valore VIR, evitando così il contrasto con gli articoli n° 3 e 97 della Costituzione Italiana;
- che gli Enti locali, per non far incorrere in responsabilità patrimoniali gli Amministratori, devono cedere i cespiti di loro proprietà al reale valore del momento della cessione, calcolato con le norme relative ai singoli cespiti, nel caso di specie con la stessa metodologia applicata ai cespiti di proprietà dei Gestori, applicando quindi anche per essi le Linee Guida più volte richiamate.

DATO ATTO:

- che occorre adottare il presente atto al fine di procedere ad inventariare e iscrivere nel conto del patrimonio le reti e impianti gas mediante perizia valutativa a stima industriale anche per consentire la richiesta di rettifica del costo storico di costruzione degli stessi e prevedere all'interno del bando di gara per l'affidamento del servizio stesso il trasferimento a titolo oneroso di tutte le reti di proprietà del Comune di Norcia a favore del soggetto privato futuro aggiudicatario del servizio;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 23/04/2007;
- il D.Lgs. 18/ agosto 2000 n. 267;

VISTA la proposta del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 dello Statuto comunale e dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e quindi viene solo preadottato dalla Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa del dirigente la Direzione Tecnica e il parere di regolarità contabile del Dirigente la Direzione Economica – Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata eseguibilità;

Con votazione unanime, legalmente resa

D E L I B E R A

- 1. DI ISCRIVERE** al Patrimonio indisponibile le reti e gli impianti di proprietà del Comune di Norcia al Valore Industriale Residuo (valore VIR), pari ad € **1.219.600,17** (diconsi euro unmilione duecento diciannove milaseicento/17);
- 2. DI STABILIRE** di inserire nel bando di gara, l'alienazione a favore del Soggetto Aggiudicatario del servizio, il trasferimento a titolo oneroso di tutte le reti di distribuzione del Gas Naturale di proprietà del Comune di Norcia per gli importi previsti, nell'allegato "F", dando mandato per questa modifica alla Stazione Appaltante – Comune di Foligno;
- 3. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al gestore e alla stazione appaltante – Comune di Foligno;
- 4. DI RINVIARE** a successive determinazioni la destinazione dell'eventuale quota spettante al Comune di Norcia, in relazione all'importo di € **2.072.578,55** (diconsi euro duemilione settantadue milacinquecento settantotto/55) dell'impianto di cui al Patrimonio della Valnerina Servizi S.c.p.a., in ragione delle nuove finalità della stessa;

Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.L. n. 267 del 18.08.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

09-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Livio Angeletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

09-05-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 18-05-2016 per 15 gg. consecutivi.

Lì 18-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 09-05-2016

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE